

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1431-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato n. 1431)

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1986*

(V. Stampato Camera n. 3466)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera  
dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1986*

---

Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli  
istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici  
dell'Amministrazione penitenziaria

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di lire 280.000 mensili lorde.

2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso è ulteriormente aumentato di lire 130.000 mensili lorde.

## Art. 2.

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo, quanto a lire 700 milioni utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 700 milioni parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie »; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di lire 280.000 mensili lorde.

2. *Identico.*

## Art. 2.

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni annui, si provvede, per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; per l'anno 1987, per lire 280 milioni, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonchè a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria »; per la residua somma di lire 1.120 milioni per il 1987 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispon-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. *Identico.*